



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 35 del 16 Settembre 2025

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si allega:

- **COMUNICATO UFFICIALE N. 137/AA** relativo al provvedimento di conclusione delle indagini della Procura Federale di cui al procedimento n.1112 pfi 24-25 ed applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva adottato nei confronti dei Sig.ri Serafino LONGOBUCCO, Francesco FRANCO e della società ASDPOL THEMESSEN.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 15 Settembre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|----------------|----------|-------------|
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 1 della società A.S.D. TREBISACCE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.25 del 2/9/2025 (squalifica del calciatore CURATELO Francesco Antonio fino al 15/10/2025).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la società reclamante rappresentata e difesa dal Dott. Marra Cutrupi Filippo;

RITENUTO

- che il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara del 31/8/2025 ASD Trebisacce - ASD Cassano Sybaris, valevole per Coppa Italia dilettanti 2025/26, ha squalificato il calciatore Curatelo Francesco Antonio "per avere colpito, con "un pugno violento all'addome", un calciatore della squadra avversaria durante la gara e per avere a fine gara, dopo avere fatto ingresso sul terreno di gioco, rivolto parole ingiuriose e irrispettose ad uno degli Assistenti Arbitrali";

- che con pec 3/9/2025 la società ASD Trebisacce ha trasmesso preannuncio di reclamo avverso il provvedimento, con allegata ricevuta di versamento della tassa;
- che con pec del 8/9/2025 l'ASD Trebisacce ha trasmesso reclamo, così concludendo: "... *riqualificare la condotta del sig. Curatelo Francesco Antonio da violenta a comportamento gravemente antisportivo, ed applicare le attenuanti di cui all'art.13 C.G.S., equamente rideterminare la sanzione inflitta nel C.U. n.205 del 02/09/2025 e derubricare come condotta irraguardosa la seconda*";
- che non può revocarsi in dubbio che la condotta del calciatore, descritta negli atti ufficiali di gara che costituiscono prova privilegiata riguardo alla rappresentazione dei fatti accaduti, deve qualificarsi come "violenta" ("*sferra un pugno violento all'addome al giocatore del Cassano*"), seppure priva di conseguenze lesive, e non antisportiva ex art. 39 CGS;
- che la condotta antisportiva si caratterizza per un "eccesso" di agonismo sportivo durante un'azione di gioco (CSA, Sez. II, 3 febbraio 2022, n. 157), mentre il pugno all'addome presenta una dinamica avulsa da qualsiasi azione di gioco;
- che la successiva condotta ingiuriosa e irraguardosa del calciatore, che ha rivolto all'assistente arbitrale la frase di evidente contenuto offensivo trascritta nel referto arbitrale, è stata correttamente sanzionata a norma dell'art. 36 CGS, comma 1 lett.a);
- che a parere di questa Corte, può comunque attenuarsi la sanzione irrogata in ragione del ravvedimento manifestato dal calciatore.

PQM

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al Sig. CURATELO Francesco Antonio fino al 1 OTTOBRE 2025;
dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1112 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Serafino LONGOBUCCO, Francesco FRANCO e della società ASDPOL THEMESSEN, avente ad oggetto la seguente condotta:

Serafino LONGOBUCCO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Themesen, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 93 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto una richiesta di tesseramento datata 1 febbraio 2024 dell'allenatore sig. Agostino Accroglianò per la società dallo stesso rappresentata recante la firma non veridica del tecnico, nonché per averne consentito e comunque non impedito il successivo deposito; nonché in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 93 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto una dichiarazione di prestazione di natura volontaria datata 1 febbraio 2024 relativa all'attività svolta dall'allenatore Sig. Agostino Accroglianò in favore della società dallo stesso rappresentata recante la firma non veridica del tecnico, nonché per averne consentito e comunque non impedito il successivo deposito;

Francesco FRANCO, all'epoca dei fatti segretario tesserato per la società A.S.D. Themesen, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 93 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoposto alla firma del sig. Serafino Longobucco, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Themesen, una richiesta di tesseramento datata 1 febbraio 2024 dell'allenatore sig. Agostino Accroglianò per la società appena indicata recante la firma non veridica del tecnico, nonché per averne effettuato il successivo deposito; nonché in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 93 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoposto alla firma del sig. Serafino Longobucco, presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società A.S.D. Themesen, una dichiarazione di prestazione di natura volontaria datata 1 febbraio 2024 relativa all'attività svolta dall'allenatore sig. Agostino Accroglianò in favore della società appena indicata recante la firma non veridica del tecnico, nonché per averne effettuato il successivo deposito;

ASDPOL THEMESSEN, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Serafino Longobucco e Francesco Franco all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Serafino LONGOBUCCO,
 - Sig. Francesco FRANCO,
 - Società ASDPOL THEMESSEN, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Paolo

Ioel;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Scrafinò LONGOBUCCO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco FRANCO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASDPOL THEMESSEN;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 SETTEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina